



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI SCANDIANO

Il presente Regolamento:

1. È stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 116 nella seduta del 23/12/2025
2. È stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dal 30/01/2026 al 14/02/2026 con Rep. n. 91
3. È entrato in vigore il 31/01/2026



INDICE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità e obiettivi
- Art. 4 - Gestione, accesso e uso degli impianti sportivi comunali

TITOLO 2 – CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 5 - Destinatari della concessione in gestione di impianti sportivi
- Art. 6 - Rapporto concessorio - Contenuto specifico delle concessioni
- Art. 7 - Tipologia delle concessioni
- Art. 8 - Concessione di impianti senza rilevanza economica
- Art. 9 - Concessione di impianti con rilevanza economica
- Art. 10 - Concessione per l'ammodernamento, la riqualificazione, la costruzione e successiva gestione
- Art. 11 - Norme generali sulla manutenzione
- Art. 12 - Durata della concessione in gestione
- Art. 13 - Decadenza e revoca delle concessioni

TITOLO 3 – CONCESSIONE IN USO DI SPAZI ALL'INTERNO DI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 14- Destinatari della concessione in uso
- Art. 15 - Procedura per la concessione in uso
- Art. 16 - Palestre scolastiche
- Art. 17 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali
- Art. 18 - Sospensione, decadenza e revoca delle concessioni in uso

TITOLO 4 – NORME GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 19 - Norme generali sulla vigilanza
- Art. 20 - Rinvii
- Art. 21 - Norme transitorie e finali



TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Scandiano, nonché degli eventuali impianti sportivi acquisiti in uso dal Comune da soggetti terzi e le modalità di concessione delle palestre scolastiche.
2. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative, in un'ottica diretta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.
3. L'uso pubblico degli impianti sportivi del Comune di Scandiano è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale e di criteri oggettivi, a tutte le società e associazioni sportive.
4. Il Comune di Scandiano, nel perseguire interessi generali della collettività in materia di sport, mette gli impianti sportivi comunali a disposizione delle scuole e dei soggetti che svolgono attività sportive definite di pubblico interesse.
5. Gli impianti sportivi e gli spazi pubblici di proprietà del Comune destinati all'attività agonistica e non agonistica, con le relative attrezzature costituiscono beni del patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 826 ultimo comma del Codice Civile e, secondo quanto stabilito dall'art 828 del Codice Civile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.
6. Gli impianti sportivi di proprietà del Comune si qualificano come "servizi pubblici locali" ai sensi dell'art 112 del D.Lgs 267/2000. La nozione di servizio pubblico è equiparabile a quella di servizio di interesse generale di derivazione comunitaria, quale attività di produzione di beni e servizi che si distinguono dalle comuni attività economiche per la finalità di interesse generale che perseguono. Il servizio di interesse generale può essere di rilevanza economica oppure privo di rilevanza economica.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "Comune": il Comune di Scandiano;
 - b) per "concessione in uso", l'atto con il quale il Comune concede l'utilizzo di uno spazio all'interno di un impianto sportivo comunale per lo svolgimento delle attività nello stesso previste; rientrano in tale tipologia anche gli spazi delle palestre scolastiche in orario extra scolastico;
 - c) per "concessione in gestione", l'atto con il quale il Comune affida a soggetti terzi l'intera gestione di un impianto sportivo comunale; la concessione in gestione può comprendere l'uso di spazi attrezzati in esso compresi per lo svolgimento di determinate attività sportive;
 - d) per "concessionario", il soggetto terzo al quale è stata affidata la gestione di un impianto sportivo comunale.



2. Ai fini del presente regolamento, si intende:

- e) per "impianto sportivo", la struttura all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di attività e manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso nonché di eventuali zone spettatori servizi accessori e di supporto;
- f) per "impianto senza rilevanza economica" quello il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
- g) per "impianto con rilevanza economica", gli impianti la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito;
- h) per "sport": qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica o psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;
- i) per "associazione" o "società sportiva", il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva, anche paralimpico, iscritta nel Registro nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al D.Lgs. 39/2021, che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Art. 3 - Finalità e obiettivi

1. Il Comune di Scandiano, riconoscendo all'attività sportiva un ruolo fondamentale per la promozione della salute e del benessere dei cittadini, l'educazione, l'inclusione, persegue le seguenti finalità:

- a) diffusione dell'attività sportiva per tutti come diritto fondamentale dei cittadini e strumento per il benessere della persona, la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;
- b) incremento dei praticanti l'attività sportiva e ludico-motorio-ricreativa in ogni fascia di età;
- c) promozione di stili di vita attivi, per la prevenzione delle malattie e delle dipendenze;
- d) contrasto al doping;
- e) promozione dell'attività sportiva e ludico-motorio-ricreativa per le persone con disabilità, per l'integrazione e il recupero della motricità nonché la partecipazione sociale;
- f) diffusione delle discipline sportive per dare pari opportunità di accesso alla pratica sportiva;
- g) valorizzazione del talento agonistico;
- h) promozione delle attività educative per l'attività fisica degli istituti scolastici;
- i) valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato sportivo;
- j) promozione dell'utilizzo degli impianti sportivi degli istituti scolastici in orario extra scolastico;



k) promuovere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport, garantendo la parità di genere nell'accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli.

2. Il Comune di Scandiano persegue, altresì, le seguenti finalità specifiche che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) piena attuazione all'art 8 del D.Lgs 267/2000 nel valorizzare tutte le forme associative, in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- b) valorizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale enunciato dall'art 118 della Costituzione.

Art. 4 - Gestione, accesso e uso degli impianti sportivi comunali

1. Il Comune gestisce gli impianti sportivi di sua proprietà nei seguenti modi:

- a) gestione diretta, tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli impianti, dell'idoneità del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire;
- b) gestione indiretta, mediante concessione della gestione degli impianti sportivi a soggetti terzi individuati con procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto stabilito nel successivo TITOLO II .

2. Per ogni impianto sportivo, il Comune deve comunque garantire l'accesso e l'uso per tutti i cittadini. L'amministrazione regola l'utilizzo degli impianti sportivi da parte dei singoli cittadini non aderenti ad alcuna società sportiva o aderenti a società sportive diverse dal concessionario, ne fa menzione negli avvisi di gara e nelle convenzioni.

3. Per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali è previsto il pagamento di tariffe d'uso, come previsto dal successivo art. 17.

4. La Giunta comunale può inoltre stabilire una riserva annuale di utilizzo di spazi degli impianti concessi in gestione, destinata ad iniziative o manifestazioni proprie o da essa patrociniate secondo quanto stabilito nei bandi di concessione.

TITOLO 2 – CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 5 - Destinatari della concessione in gestione di impianti sportivi

1. Il Comune affida la gestione degli impianti sportivi comunali secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia.

2. Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la concessione in gestione degli impianti sportivi è affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione dei criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.



3. L'affidamento in gestione di un impianto sportivo ad un concessionario avviene tramite procedura ad evidenza pubblica, che ne garantisca effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati con le modalità delineate nei successivi articoli del presente Titolo salvo diverse disposizioni previste da normativa di settore.

Art. 6 - Rapporto concessionario - Contenuto specifico delle concessioni

1. Il rapporto tra Comune e concessionario è regolato da apposito contratto di gestione che dovrà disciplinare:

- a) identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;
- b) durata della concessione;
- c) attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
- d) obbligo di dotare gli impianti di defibrillatore;
- e) programmazione dell'uso sportivo e non;
- f) modalità per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte dei singoli cittadini non aderenti ad alcuna associazione/società sportiva o aderenti ad associazioni/società sportive diverse dal concessionario;
- g) gestione delle attività connesse (bar, pubblicità commerciale e sponsorizzazioni, punti vendita, ecc.);
- h) applicazione e riscossione tariffe;
- i) pagamento del canone;
- j) intestazione e pagamento delle utenze;
- k) piano degli interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto;
- l) divieto di sub concessione delle attività principali della concessione;
- m) nomina del responsabile della struttura (datore di lavoro), responsabile del servizio prevenzione e protezione, redazione del documento di valutazione dei rischi;
- n) garanzie e idonee coperture assicurative;
- o) forme di controllo da parte del Comune;
- p) obbligo per il concessionario di redigere una relazione annuale economico gestionale, relativa alle attività sportive, ricreative e culturali svolte, unitamente al rendiconto delle spese e delle entrate dell'impianto, relativamente alla gestione in concessione e forme di comunicazione obbligatoria verso il Comune.

2. Il contenuto di cui al comma 1 dei contratti di gestione potrà essere integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura specifica dell'impianto sportivo oggetto di concessione.



Art. 7 - Tipologia delle concessioni

1. Le tipologie delle concessioni sono le seguenti:

- a) concessione di impianti senza rilevanza economica;
- b) concessione di impianti con rilevanza economica;
- c) concessione per l'ammodernamento, la riqualificazione, la costruzione e successiva gestione

Art. 8 - Concessione di impianti senza rilevanza economica

1. L'affidamento degli impianti sportivi privi di rilevanza economica segue il modello della concessione strumentale di bene pubblico ed è sottratto all'applicazione alla disciplina in materia di contratti pubblici.

2. Per gli impianti sportivi senza rilevanza economica, ovvero gli impianti la cui gestione non è in grado di produrre reddito e va assistita da parte del Comune, l'Amministrazione comunale può erogare un contributo, necessario per il riequilibrio del piano economico finanziario, la cui entità massima sarà determinata in sede di Avviso pubblico.

3. La Giunta comunale definisce l'attribuzione dell'assenza di rilevanza economica degli impianti sportivi che deve essere valutata in relazione alle caratteristiche di ciascun impianto sportivo analizzando elementi quali: dimensioni, costi e oneri di manutenzione e remuneratività.

4. L'Avviso pubblico, approvato nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, deve contenere i requisiti necessari alla selezione ed i criteri di scelta del gestore con i relativi punteggi.

5. Il concessionario può essere tenuto al versamento di un canone individuato dall'amministrazione e determinato in sede di Avviso.

6. In virtù della concessione di un bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune al concessionario spetta:

- a) introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso dell'impianto;
- b) l'eventuale utilizzo degli spazi sportivi richiesti per la propria attività, secondo la procedura di assegnazione degli spazi prevista e i vincoli indicati nell'atto di concessione;
- c) l'utilizzo di spazi comuni o altri locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente indicati nell'atto di concessione;
- d) l'eventuale gestione (diretta o affidata a terzi) del bar o altro punto ristoro o locali ad uso commerciale, eventualmente presenti nell'impianto percependone gli incassi;
- e) incasso dei proventi della pubblicità, in adempimento delle norme e dei regolamenti vigenti;
- f) utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e attrezzature presenti nell'impianto, come dettagliati nell'atto di concessione;
- g) vendita di titoli di accesso per manifestazioni sportive organizzate nell'impianto;

- h) incasso di quote associative, che non rappresentino un limite all'utilizzazione dell'impianto da parte di tutti i cittadini;
- i) incasso di sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità per la gestione dell'impianto.

7. Il concessionario ha facoltà di applicare formule agevolate o sconti ulteriori rispetto a quanto previsto dal Comune nella delibera annuale delle tariffe, salvo il mantenimento dell'equilibrio economico della gestione.

Art. 9 - Concessione di impianti con rilevanza economica

1. La concessione di impianti sportivi aventi rilevanza economica, ovvero degli impianti la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito, è affidata mediante concessione di servizi secondo la disciplina in materia di contratti pubblici.
2. La Giunta comunale definisce l'attribuzione della rilevanza economica degli impianti sportivi che deve essere valutata in relazione alle caratteristiche di ciascun impianto sportivo in base alle caratteristiche dello stesso analizzando elementi quali: dimensioni, costi e oneri di manutenzione, remuneratività.
3. Il Dirigente competente in materia, sulla base della normativa vigente, del presente regolamento e dei criteri generali stabiliti dalla Giunta, approva gli atti per l'affidamento degli impianti con rilevanza economica.
4. L'Avviso pubblico, approvato nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, deve contenere i requisiti necessari alla selezione ed i criteri di scelta del gestore con i relativi punteggi.
5. L'affidamento prevede l'assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio.

Art. 10 - Concessione per l'ammodernamento, la riqualificazione, la costruzione e successiva gestione

1. Al fine di favorire la riqualificazione e ammodernamento di impianti sportivi comunali esistenti, in conformità alla normativa vigente in materia (Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 e Legge Regionale di settore), le associazioni e società sportive senza scopo di lucro possono presentare al Comune un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per l'ammodernamento e la successiva gestione con la previsione di utilizzo dell'impianto teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile.
2. La durata degli affidamenti è proporzionale al valore dell'intervento, comunque non inferiore ai 5 anni.

Art. 11 - Norme generali sulla manutenzione degli impianti comunali

1. L'impianto sportivo viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento



dell'offerta.

2. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compresi i materiali, i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso.
3. Sono a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria da parte del concessionario; in questo ultimo caso i costi della manutenzione straordinaria sono a carico del concessionario, che ha sempre l'obbligo di segnalare al Comune con sollecitudine la necessità di interventi di manutenzione straordinaria per non incorrere in tale previsione.
4. Qualora il concessionario, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere approvati dal competente ufficio tecnico del Comune, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia.
5. Tutte le opere realizzate dal concessionario su impianti comunali, a seguito di autorizzazione, passeranno in piena proprietà comunale senza che vengano corrisposti indennizzi o compensi di sorta.
6. Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva da parte del Comune, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso e l'Amministrazione comunale potrà altresì richiedere il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del concessionario stesso.
7. Le spese sostenute per le opere, di cui al precedente comma 4, che il concessionario intenda realizzare potranno essere riconosciute e scomputate dal canone concessorio solo in seguito alla verifica da parte dei competenti uffici della documentazione attestante l'entità e la regolarità dei lavori eseguiti.

Art. 12 - Durata della concessione in gestione

1. La durata delle concessioni è limitata ed è determinata dall'ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario e sulla base della normativa vigente.

Art. 13 - Decadenza e revoca delle concessioni

1. La concessione decade senza che il concessionario possa nulla eccepire o pretendere, anche per una sola delle seguenti cause:
 - a) uso dell'impianto sportivo in modo difforme rispetto a quanto indicato nel contratto;
 - b) inosservanza delle norme statali regionali, in particolare in materia di conduzione degli impianti sportivi e/o svolgimento delle discipline sportive praticate e/o norme igienico-sanitarie, tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - c) violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento e dal contratto;
 - d) morosità nel pagamento dei canoni di concessione ed in assenza di un piano di rientro dal debito approvato dall'Amministrazione Comunale;



- e) esecuzione di opere e/o modifiche nell'impianto senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici comunali;
- f) danni all'impianto sportivo di particolare rilevanza e gravità e/o incuria imputabile al concessionario;
- g) mancata effettuazione della manutenzione ordinaria che rechi pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti;
- h) altri casi previsti dai contratti di gestione, quali obblighi e requisiti per la gestione.

2. La risoluzione sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze.

3. Il Comune procede alla risoluzione delle concessioni in gestione con proprio atto amministrativo.

4. La risoluzione della concessione in gestione di un impianto sportivo determina l'automatica esclusione del concessionario da:

- a) partecipare alla successiva gara per la concessione in gestione del medesimo impianto sportivo;
- b) usare e/o gestire un qualsiasi impianto sportivo di proprietà del Comune nei 24 mesi successivi alla data dell'atto amministrativo di risoluzione.

5. Il Comune può revocare le concessioni in gestione degli impianti sportivi, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 quinquies della legge n. 241/90, per i seguenti motivi:

- a) sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
- b) sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- c) nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

TITOLO 3 - CONCESSIONE IN USO DI SPAZI ALL'INTERNO DI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 14 - Destinatari dell'assegnazione in uso

1. Gli spazi all'interno degli impianti sportivi comunali sono concessi in uso ai seguenti soggetti:

- a) Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al CONI o al CIP;
- b) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- c) Associazioni benemerite che svolgono attività sportiva;
- d) Gruppi sportivi militari e corpi civili dello Stato che svolgono attività sportiva;
- e) Istituzioni scolastiche;
- f) Associazioni e società sportive dilettantistiche;
- g) Società sportive professionistiche;



- h) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
- i) Organizzazioni del Terzo settore per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative, sociali;
- j) Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive (solo nel caso in cui l'impianto sportivo permetta un uso sportivo non organizzato).

2. In via residuale, gli spazi possono essere concessi in uso anche a soggetti privati per i quali sia riconosciuto il pubblico interesse, dopo l'assegnazione ai soggetti di cui al comma 1.
3. I soggetti di cui ai precedenti punti da a) a j), durante lo svolgimento dell'attività sportiva, dovranno possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente per la gestione della sicurezza e delle emergenze.

Art. 15 - Procedura per la concessione in uso

1. Le domande di concessione in uso degli spazi all'interno degli impianti sportivi da parte dei soggetti di cui all'articolo 14, vengono presentate annualmente al Settore competente del Comune.
2. La procedura di raccolta delle richieste e di assegnazione in uso degli spazi dovrà soddisfare i criteri di pubblicità e trasparenza e garantire imparzialità, egualianza, accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;
3. Gli indirizzi per l'assegnazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
4. Gli spazi negli impianti sportivi comunali possono essere concessi:
 - a) in uso annuale (per annualità si intende l'anno sportivo);
 - b) in uso straordinario/occasionale, qualora compatibile con la programmazione annuale.
5. La durata della concessione in uso annuale ha validità limitatamente alla stagione sportiva per cui viene rilasciata, se non altrimenti specificato nell'atto di assegnazione.
6. Le procedure di acquisizione delle istanze per l'uso verranno rese note a tutti gli interessati di norma entro il 31 maggio di ciascun anno secondo le modalità prescritte negli appositi Avvisi pubblici. A seguito di istruttoria delle richieste, il Comune rende nota la programmazione annuale degli utilizzi, di norma entro il 31 luglio di ciascun anno.
7. I soggetti assegnatari della concessione in uso dell'impianto sportivo comunale si assumono ogni responsabilità per danni propri o a terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo stesso. Si assumono anche le responsabilità legate agli adempimenti in ordine alla sicurezza per gli interventi di primo soccorso e antincendio ai sensi della normativa dedicata.
8. È vietata la "sub-concessione" degli spazi da parte degli assegnatari in favore di terzi, a pena dell'immediata decadenza della concessione, nel caso in cui un assegnatario intenda rinunciare agli spazi avuti in concessione di uso, dovrà comunicarlo al soggetto competente per la programmazione che riassegnerà lo spazio in base alle istanze ricevute e alle risultanze della istruttoria svolta.
9. La concessione in uso temporaneo per manifestazioni extra sportive degli impianti comunali potrà essere autorizzata, previa richiesta da presentare direttamente al Comune per gli impianti a



gestione diretta, mentre per gli impianti in concessione sarà necessario presentare richiesta al concessionario e avere il nulla osta del Comune.

Art. 16 - Palestre scolastiche

1. Gli impianti sportivi scolastici, attraverso specifici protocolli d'intesa con gli Istituti Comprensivi del territorio, sono conferiti dall'Amministrazione comunale alle Istituzioni scolastiche per lo svolgimento delle attività istituzionali di riferimento, per attività connessa al funzionamento delle scuole e, in generale, per attività riconducibile al P.T.O.F. dell'Istituto.
2. Il Comune potrà utilizzare gli impianti sportivi scolastici in orario extrascolastico e durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, fatte salve le necessità della scuola per la realizzazione di attività progettuali dell'Istituto.
3. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici - compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive degli Istituti Comprensivi, comprese quelle extracurricolari ai sensi del DPR n. 567 del 10/10/1996 e s.m.i. - sono messi a disposizione e assegnati in uso ai soggetti di cui all'art. 14 attraverso la procedura prevista all'art. 15.

Art. 17 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti e degli assegnatari, il pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale.
2. Nella determinazione di tali tariffe, il Comune deve tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione dell'impianto, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire l'agonismo, l'attività motoria delle scuole, l'accesso dei giovani e dei soggetti svantaggiati.
3. Le tariffe sono di norma maggiorate nel caso di utilizzo per attività e manifestazioni extra sportive.
4. Le tariffe per lo svolgimento di attività sportiva libera sono corrisposte anticipatamente al soggetto gestore o al Comune, per gli impianti gestiti in via diretta.
5. Le tariffe dovute per l'uso di impianti sportivi da parte delle associazioni e società sportive vengono fatturate di norma mensilmente e devono essere corrisposte entro 30 gg dalla fatturazione. È facoltà del Comune disporre un pagamento anticipato a titolo di acconto delle tariffe da parte delle associazioni e società sportive assegnatarie nella misura del 20%.
6. Il mancato pagamento delle tariffe comporta la decadenza dalla concessione in uso ovvero, qualora non sanata, l'impossibilità per il medesimo soggetto di richiedere l'assegnazione o la gestione di impianti sportivi comunali.

Art. 18 - Sospensione, decadenza e revoca delle concessioni in uso

1. Il Comune può sospendere temporaneamente le concessioni in uso degli impianti sportivi di sua proprietà in caso di necessità, dandone comunicazione con congruo anticipo (qualora sia possibile), per svolgere manifestazioni sportive o extra-sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione comunale, nel caso in cui gli stessi vengano individuati quali



luoghi di svolgimento delle tornate elettorali, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili con le modalità previste dall'assegnazione in uso, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale. In tali casi gli utilizzatori dell'uso degli spazi sportivi non dovranno corrispondere al Comune le tariffe dovute per gli spazi non fruiti.

2. Il Comune ha facoltà di dichiarare la decadenza dalle concessioni in uso, ovvero di non procedere alle assegnazioni, quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti:
 - a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe;
 - b) abbiano violato le norme del presente regolamento;
 - c) abbiano violato le disposizioni contenute nella convenzione di assegnazione (esempio utilizzo dell'impianto in giorni o orari ulteriori e/o diversi da quelli concessi);
 - d) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.
3. Per gli impianti a gestione diretta, la decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze indicate nei precedenti punti a), b), c), d) e dalla constatazione del permanere delle situazioni poste a motivo della contestazione.
4. Per gli impianti in concessione, il concessionario della gestione procede a disporre la decadenza delle assegnazioni in uso dei soggetti utilizzatori in base alle condizioni sopra riportate: il provvedimento dovrà essere comunicato e approvato dall'Amministrazione comunale.
5. La decadenza della concessione in uso di un impianto sportivo, disposta con atto amministrativo, determina l'automatica esclusione da parte del soggetto utilizzatore di poter usare e/o gestire un impianto sportivo di proprietà del Comune per un periodo determinato sulla base della gravità della violazione contestata, fatta salva la possibilità di applicare sanzioni pecuniarie previste nella convenzione d'uso.
6. Il Comune può revocare le concessioni in uso degli impianti sportivi senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale per i seguenti motivi:
 - a) sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento dell'assegnazione;
 - b) sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
 - c) nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

TITOLO 4 – NORME GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Norme generali sulla vigilanza

1. Tutti i soggetti che hanno la concessione in uso e in gestione di impianti sportivi comunali sono tenuti, nel rispetto delle norme del presente regolamento:
 - a) alla corretta utilizzazione dell'impianto;



- b) alla vigilanza e all'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto sportivo o al corretto svolgimento delle attività in esso realizzate.

2. Il Comune di Scandiano ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui soggetti che hanno la concessione in uso di spazi e sui concessionari della gestione di impianti sportivi.

Art. 20 - Rinvii

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa di settore vigente.

Art. 21 - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

